

**CORTE D'APPELLO DI SALERNO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La Corte d'Appello di Salerno, nelle persone dei Sigg. Magistrati:

1. dott. Bruno de Filippis Presidente
2. dott.ssa Giulia Carleo Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere est.

ha pronunciato all'udienza del 6 giugno 2019, dandone lettura, ai sensi degli art. 281 *sexies*, comma 1, e 352, comma 6, c.p.c., la seguente:

SENTENZA

nella causa iscritta al n. omissis del ruolo generale degli affari contenziosi civili

TRA

TIZIA

appellante-opponente

E

BANCA

appellata-opposta

NONCHE'

CAIO

SEMPRONIO

opposti contumaci

AVENTE AD OGGETTO: appello avverso la sentenza n omissis/2016 del Tribunale di Salerno — opposizione a precetto;

SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:

Per l'appellante (come da atto di appello) — *"annullarsi e dichiarare nulla la sentenza impugnata n. omissis del Tribunale di Salerno e, per l'effetto, in accoglimento della domanda attorea, dichiararsi nullo ed improduttivo di effetti L'atto di precetto datato 10/6/2010 per cui è causa, stante l'intervenuta estinzione del credito e della sottesa ipoteca; condannarsi la s.r.l. al risarcimento dei danni ex art. 96 cpc, da quantificarsi a discrezione dell'On. le Collegio, in misura e in ogni caso non inferiore ad E 20.000,00; con vittoria nelle spese di causa, da attribuirsi al procuratore antistatario";*

Per l'appellata (come da comparsa di risposta) — *"conclude in via preliminare per la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. per non avere lo stesso alcuna ragionevole probabilità di essere accolto, non avendo l'appellante fornito né una diversa valutazione dei fatti né una differente opzione interpretativa. Nel merito per la conferma integrale della sentenza di primo grado e per il rigetto dell'avversa domanda in*

*Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 806 del 6 giugno 2019
quanto inammissibile e totalmente infondata in fatto ed in diritto; con vittoria di spese di lite
secondo la vigente normativa".*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 27 luglio 2010 davanti al Tribunale di Salerno, TIZIA spiegava, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., opposizione al precetto notificato il 16 giugno 2010, quale terza acquirente di bene ipotecato, a norma dell'art. 603 c.p.c., dalla "s.r.l.", cessionaria della Banca X, in virtù del contratto di mutuo fondiario stipulato il 23 febbraio 1990 tra l'allora "omissis", il mutuatario e il datore di ipoteca omissis eccependo l'intervenuta prescrizione del credito azionato, atteso che il suo ultimo atto interruttivo risaliva al 18 luglio 1991, data della notifica del pignoramento con il quale era stato incardinato il procedimento espropriativo immobiliare n. omissis, dichiarato estinto con ordinanza del 15 settembre 2004 non impugnata.

Nel costituirsi in giudizio, la "S.r.l." eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva, giacché la TIZIA, non essendo debitrice, non poteva far valere la prescrizione del credito precettato, e, nel merito, in ogni caso, l'infondatezza dell'opposizione;

La causa, di natura strettamente documentale, veniva decisa con la sentenza n. omissis/2016, con la quale il Tribunale di Salerno rigettava l'opposizione, compensando integralmente tra le parti le spese processuali.

Avverso tale sentenza proponeva appello la TIZIA, formulando i seguenti motivi di gravame:

1) la decisione di primo grado si fondava sull'erroneo presupposto che l'ordinanza estintiva del procedimento espropriativo immobiliare n. omissis fosse da considerarsi atipica, atteso che tale provvedimento, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale di Salerno, non era stato emanato a causa dell'infruttuoso esperimento delle vendite giudiziali, ma in conseguenza della colpevole inerzia del creditore pignorante, che aveva rinunciato all'amministrazione giudiziaria disposta dal giudice dell'esecuzione e non aveva proposto l'istanza di fissazione di un ulteriore incanto; pertanto, l'estinzione del processo esecutivo, essendo stata determinata dall'inattività del creditore opposto, doveva essere qualificata come tipica, ai sensi dell'art. 630, comma 1, c.p.c.;

2) l'istituto di credito non aveva impugnato l'ordinanza dichiarativa dell'estinzione del processo esecutivo, con la conseguenza che, essendo la stessa divenuta definitiva, non era invocabile l'effetto interruttivo permanente della prescrizione previsto dall'art. 2945, comma 2, c.p.c.;

3) in ogni caso, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto di credito non operava neanche nelle ipotesi di chiusura atipica del processo esecutivo.

Costituitasi nel giudizio di secondo grado, la BANCA quale mandataria della " omissis", cessionaria del credito azionato dalla "s.r.l.", eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis, comma 1, c.p.c. e, nel merito, la sua infondatezza.

All'udienza del 6 giugno 2019, previa discussione orale, disposta ai sensi degli artt. 281 *sexies* e 351, comma 3, c.p.c., la causa è stata decisa con la presente sentenza, di cui è stata data pubblica lettura.

L'appello è infondato e va rigettato.

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 806 del 6 giugno 2019

In ordine al primo motivo di gravame, occorre rilevare, in via preliminare, che, alle ipotesi estintive espressamente previste dal legislatore, quali la rinuncia agli atti, ai sensi dell'art. 629 c.p.c., la mancata comparizione all'udienza, ex art. 631 c.p.c., l'omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche, torta art. 631 bis c.p.c., la mancata riassunzione o prosecuzione del processo nel termine perentorio stabilito dalla legge o dal giudice dell'esecuzione, a nonna degli artt. 630, comma 1, 627 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., l'inosservanza del termine per il deposito o l'integrazione della documentazione richiesta dall'art. 567, comma 2, c.p.c., per lo più riconducibili a condotte attive o passive dei creditori, si affiancano fattispecie non codificate, ma insite nell'ordinamento giuridico, nelle quali l'arresto del processo esecutivo è determinato da cause e fenomeni del tutto differenti, in genere non ascrivibili alla volontà delle parti.

In tali casi, si è in presenza di situazioni atte ad impedire al processo esecutivo di realizzare, le proprie finalità istituzionali per ragioni di carattere prevalentemente oggettivo, che prescindono, cioè, da specifiche inerzie od omissioni dei creditori e sollecitano l'esercizio dei poteri officiosi del giudice.

Alteris verbis, le cause di chiusura o definizione del processo esecutivo non sono soltanto quelle predeterminate dal legislatore, ma anche quelle, derivanti da eventi interni o esterni al medesimo, ontologicamente idonee a precluderne in radice la prosecuzione, con la conseguenza che il provvedimento con il quale l'organo giudicante, nel rilevare la sussistenza di un fattore ostativo al regolare decorso dell'esecuzione forzata diverso da quelli aprioristicamente previsti dal codice di rito, ne dichiara l'irreversibile arresto non costituisce, ex se, un atto illegittimo, potendo, di contro, essere qualificato tale soltanto qualora incentrate su un'erronea valutazione dei presupposti sottesi alla sua emanazione.

Non può revocarsi in dubbio, infatti, che determinate circostanze, quali l'originaria inesistenza o la successiva caducazione dal titolo esecutivo azionata, l'appartenenza a terzi del compendio staggito, la sua inalienabilità o l'impossibilità di collocarlo fruttuosamente sul mercato, il difetto di patrocinio legale da parte dell'unico creditore legittimato a compiere atti processuali di impulso, la sopravvenuta dichiarazione di fallimento, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo o la liquidazione coatta amministrativa del debitore, l'errore nelle forme del pignoramento, l'omessa osservanza, da parte dei creditori, dei termini ordinatori fissati dai giudici dell'esecuzione, ancorché non sussumibili in alcuna delle fattispecie tipiche delineate dal codice di rito, rappresentano, 2 pari di queste ultime, cause ostative al prosieguo del processo esecutivo, impedendo al medesimo di raggiungere lo scopo cui è teleologicamente preordinato.

Ne deriva che non è illegittimo o abnorme, in linea di principio, provvedimento con il quale l'organo giudicante dichiara l'estinzione atipica o, *rectius*, l'improseguibilità del processo esecutivo, essendo, invece, tale quello mediante cui, in concreto, vale a dire dai giudici dell'esecuzione, a norma degli artt. 630, comma 1, 627 c.p.c. e 156 disp. att. c.p.c., l'inosservanza del termine per il deposito o l'integrazione della documentazione richiesta dall'art. 567, comma 2, c.p.c., per lo più riconducibili a condotte attive o passive dei creditori, si affiancano fattispecie non codificate, ma insite nell'ordinamento giuridico, nelle quali l'arresto del processo esecutivo è determinato da cause e fenomeni del tutto differenti, in genere non ascrivibili alla volontà delle parti.

In tali casi, si è in presenza di situazioni atte ad impedire al processo esecutivo di realizzare le proprie finalità istituzionali per ragioni di carattere prevalentemente oggettivo, che prescindono, cioè, da specifiche inerzie od omissioni dei creditori e sollecitano l'esercizio dei poteri officiosi del giudice.

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 806 del 6 giugno 2019

L'istituto della cessazione o definizione dell'esecuzione forzata per ipotesi diverse da quelle contemplate dal codice di rito, già legittimato dai principi generali enucleabili dal sistema normativo antecedente alle leggi n. 80/2005, n. 263/2005 e n. 51/2006, risulta recepito, de iure condito, dall'art. 187 *bis* disp. att c.p.c., che, nei richiamare, accanto all'estinzione strido senni, ogni altro caso di chiusura anticipata del processo esecutivo, ne sancisce espressamente la configurabilità giuridica.

Nella fattispecie *de qua agitar*, con ordinanza del 6 novembre 2003, il giudice dell'esecuzione dichiarava l'estinzione del procedimento espropriativo immobiliare n. 423/991 a causa dell'impossibilità di pervenire alla liquidazione del compendio pignorato a distanza di dodici anni dal suo inizio e, dunque, di realizzare un risultato utile in rapporto all'irrazionale protrazione della sua pendenza e non già, ad onta di quanto sostenuto dall'appellante, in ragione dell'inattività della BANCA X, per come manifestatasi nell'aver rinunciato all'amministrazione giudiziaria e nel non aver spiegato un'ulteriore istanza di vendita del cespite staggito.

Ed infatti, con il decreto del 15 settembre 2004, cui l'appellante si riferisce per invocare l'applicabilità della fattispecie prevista dall'art. 630, comma 1, c.p.c., il giudice dell'esecuzione, nel revocare sia la nomina della Banca X quale amministratore giudiziario dell'immobile pignorato a seguito della rinuncia dalla stessa formalizzata con atto depositato il 28 luglio 2004, sia la sospensione dell'ordinanza estintiva del 6 novembre 2003, disposta per consentire al creditore di proporre le istanze di cui agli artt. 588 e 591, comma 1, c.p.c., si limitava a confermare la pronunciata chiusura del procedimento espropriativo.

Pertanto, l'emanazione dell'ordinanza di estinzione del procedimento esecutivo immobiliare n. omissis non derivava dalla colpevole inerzia del creditore pignorante, ma da un evento al medesimo obiettivamente non ascrivibile, quale la mancata collocazione sul mercato del compendio staggito nonostante l'esperimento di diversi tentativi di vendita, con la conseguenza che, non essendo configurabile una sua inattività qualificata, a norma dell'art. 630, comma 1, c.p.c., l'espropriazione forzata veniva anticipatamente definita per il verificarsi di una causa non tipizzata dal codice di rito.

Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame, con il quale l'appellante ha eccepito che la mancata impugnazione, da parte della BANCA dell'ordinanza estintiva del processo esecutivo, comportandone il consolidamento, non consentiva all'istituto bancario di avvalersi dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione previsto dall'art. 2945, comma 2, cod. civ..

Ed invero, l'ordinanza estintiva del 6 novembre 2003, essendo stata pronunciata per una causa non ascrivibile all'istituto di credito e, dunque, non in ragione di una sua volontaria inattività, non elideva, ai sensi dell'art. 2943, comma 3, cod. civ., l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del credito provocato dall'atto di pignoramento immobiliare notificato all'originario datore di ipoteca Lodato Alfonso il 18 luglio 1991 in virtù del contratto di mutuo fondiario del 23 febbraio 1990, sicché l'omessa impugnazione del predetto provvedimento non ne ha impedito l'insorgenza.

Il pignoramento, quale atto di inizio del processo di espropriazione forzata, ex art. 491 c.p.c., infatti, interrompe la prescrizione del diritto accertato nel titolo azionato, a differenza di quella già prodottasi ai momento della notificazione del precetto, con effetti permanenti destinati a protrarsi sino al momento in cui l'iter esecutivo giunge ad uno stadio che può considerarsi l'equipollente di ciò che l'art. 2945, comma 2, cod. civ. individua, per il processo di cognizione, nel passaggio in giudicato della sentenza con la quale il giudizio viene definito, vale a dire fino alla fase nella quale si realizza l'attuazione coattiva del diritto del creditore precedente e di quelli intervenuti o fino a quando tale evento non possa verificarsi per motivi

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 806 del 6 giugno 2019

diversi dall'estinzione tipica, quali, ad esempio, la mancanza, l'insufficienza del ricavato della vendita giudiziale o la perdita successiva del bene pignorato (*ex plurimis*, Cass. 25 marzo 2002, n. 4203; Cass. 6 giugno 2002, n. 8219; Cass. 29 marzo 2007, n. 7737).

Pertanto, quando il processo esecutivo sia dichiarato estinto o, più correttamente, improseguibile per il verificarsi di una causa non tipizzata dal legislatore (cfr., *ex Cass.*, Sez. Un., 18 gennaio 1983, n. 413; Cass. 12 febbraio 2008, n. 3276; Cass. ord. 23 dicembre 2008, n. 30201; Cass. ord. 3 febbraio 2011, n. 2674), l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto di credito si protrae, di regola, fino all'emanazione del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione accerta la sussistenza di un evento ostativo alla sua fisiologica definizione.

In definitiva, con la declaratoria di improseguibilità del procedimento esecutivo n. omissis, avvenuta con l'ordinanza del 6 novembre 2003, per la banca cominciava a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione, di talché il predetto istituto poteva azionare il proprio credito entro il 6 novembre 2013.

Destituito di fondamento, infine, risulta il terzo motivo di gravarne, con il quale L'appellante assume che l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto di consentiva all'istituto bancario di avvalersi dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione previsto dall'art. 2945, comma 2, cod. civ..

Ed invero, l'ordinanza estintiva del 6 novembre 2003, essendo stata pronunciata per una causa non ascrivibile all'istituto di credito e, dunque, non in ragione di una sua volontaria inattività, non elideva, ai sensi dell'art. 2943, comma 3, cod. civ., l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del credito provocato dall'atto di pignoramento immobiliare notificato all'originario datore di ipoteca omissis il 18 luglio 1991 in virtù del contratto di mutuo fondiario del 23 febbraio 1990, sicché l'omessa impugnazione del predetto provvedimento non ne ha impedito l'insorgenza.

Il pignoramento, quale atto di inizio del processo di espropriazione forzata, *ex art. 491 c.p.c.*, infatti, interrompe la prescrizione del diritto accertato nel titolo azionato, a differenza di quella già prodottasi al momento della notificazione del precetto, con effetti permanenti destinati a protrarsi sino al momento in cui l'iter esecutivo giunge ad uno stadio che può considerarsi l'equipollente di ciò che l'art. 2945, comma 2, cod. civ. individua, per il processo di cognizione, nel passaggio in giudicato della sentenza con la quale il giudizio viene definito, vale a dire fino alla fase nella quale si realizza l'attuazione coattiva del diritto del creditore precedente e di quelli intervenuti o fino a quando tale evento non possa verificarsi per motivi diversi dall'estinzione tipica, quali, ad esempio, la mancanza, l'insufficienza del ricavato della vendita giudiziale o la perdita successiva del bene pignorato (*ex plurimis*, Cass. 25 marzo 2002, n. 4203; Cass. 6 giugno 2002, n. 8219; Cass. 29 marzo 2007, n. 7737).

Pertanto, quando il processo esecutivo sia dichiarata estinto o, più correttamente, improseguibile per il verificarsi di una causa non tipizzata dal legislatore (cfr., *ex plurimis*, Cass., Sez. Un., 18 gennaio 1983, n. 413; Cass. 12 febbraio 2008, n. 3276; Cass. ord. 23 dicembre 2008, n. 30201; Cass. ord. 3 febbraio 2011, n. 2674), l'effetto interruttivo della prescrizione del diritto di credito si protrae, di regola, fino all'emanazione del provvedimento con il quale il giudice dell'esecuzione accerta la sussistenza di un evento ostativo alla sua fisiologica definizione.

In definitiva, con la declaratoria di improseguibilità del procedimento esecutivo n. 423/1991, avvenuta con l'ordinanza del 6 novembre 2003, per la Banca cominciava a decorrere un nuovo termine decennale di prescrizione, di talché il predetto istituto poteva azionare il proprio credito entro il 6 novembre 2013.

Sentenza, Corte di Appello di Salerno, Pres. De Filippis – Rel. Brancaccio, n. 806 del 6 giugno 2019

Destituito di fondamento, infine, risulta il terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante assume che l'effetto interruttivo permanente della prescrizione del diritto di credito non troverebbe applicazione neppure nelle fattispecie di estinzione atipica del processo esecutivo.

Ed infatti, l'unica eccezione alla regola secondo cui l'effetto interruttivo permanente della prescrizione determinato dall'atto di pignoramento non cessa nelle ipotesi di chiusura anticipata del processo esecutivo per causa atipica si verifica quando la declaratoria della sua improseguibilità è comunque riconducibile ad una condotta inerte od omissiva del creditore, come avviene nel caso della mancata rinnovazione della trascrizione del pignoramento, a norma degli artt. 2668 bis e ter cod. civ., giacché, in tali fattispecie, è configurabile la medesima *ratio essendi* prevista dall'art. 2945, comma 3, c.c. per l'estinzione tipica (cfr. Cass. 9 maggio 2019, n. 12239).

Come innanzi evidenziato, la chiusura del procedimento espropriativo immobiliare n. 423/1991 è stata disposta per l'impossibilità di pervenire alla vendita del compendio saggiato e, dunque, per una causa non tipizzata dal codice di rito e, in ogni caso, non ascrivibile in alcun modo ad una colpevole inattività del creditore pignorante, con la conseguenza che Patto di pignoramento notificato dal "omissis" il 18 luglio 1991 ha interrotto la prescrizione del credito successivamente acquistato dall'appellata con effetti permanenti e non meramente istantanei.

Le spese processuali, in applicazione del principio della soccombenza, sancito dall'art. 91 c.p.c., devono gravare sull'appellante e si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, alle quali è riconducibile la presente, in ragione dell'entità del credito precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva espletata dall'appellata, in complessivi euro 6.000,00. Per compenso, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.lgs. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella.

Il rigetto dell'impugnazione, infine, impone all'appellante, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto al momento dell'iscrizione a ruolo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta da TIZIA avverso la sentenza n. omissis del Tribunale di Salerno, così provvede:

1. rigetta l'appello;
2. condanna l'appellante TIZIA alla refusione, in favore della BANCA, quale mandataria della SPV delle spese processuali, che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compenso difensivo, di cui euro 1.500,00 per la fase di studio, euro 2.000,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. omissis nei confronti di TIZIA.

Salerno, li 6 giugno 2019

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS